

Prot. n. DDA/0000088 dell'11 gennaio 2024

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/13855, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 2052/DDA/NV)

Con istanza DDA/13855, pervenuta in data 9 gennaio 2024 (prot. n. DDA/0000063), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Vision Distribution S.p.A. e Rai Cinema S.p.A., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://filmsenzalimiti.name>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo disponibili per il download, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Rai Cinema S.p.A.	Tramite amicizia	2023	<omissis>
Rai Cinema S.p.A.	Mixed By Erry	2023	<omissis>
Rai Cinema S.p.A.	Educazione fisica	2023	<omissis>
Rai Cinema S.p.A.	John Wick 4	2023	<omissis>
Rai Cinema S.p.A.	Il ritorno di Casanova	2023	<omissis>
Rai Cinema S.p.A.	Il sol dell'avvenire	2023	<omissis>
Rai Cinema S.p.A.	Ferrari	2023	<omissis>
Rai Cinema S.p.A.	Golda	2023	<omissis>
Rai Cinema S.p.A.	Killers of the Flower Moon	2023	<omissis>
Vision Distribution S.p.A.	I migliori giorni	2023	<omissis>
Vision Distribution S.p.A.	Grazie ragazzi	2023	<omissis>
Vision Distribution S.p.A.	La primavera della mia vita	2023	<omissis>
Vision Distribution S.p.A.	Laggiù qualcuno mi ama	2023	<omissis>
Vision Distribution S.p.A.	Romantiche	2023	<omissis>
Vision Distribution S.p.A.	Primadonna	2023	<omissis>

L'istante dichiara, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Il sito oggetto dell'istanza utilizza per i servizi di Content Delivery Network la società Cloudflare”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, le opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono

Direzione servizi digitali

diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica allquestionhere@protonmail.com, risulta registrato dalla società NameCheap Inc., raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto di Withheld for Privacy ehf con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile all'indirizzo mail.support@withheldforprivacy.com;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società GRUPO PANAGLOBAL 15 S.A, con sede in Punta Pacifica, 3905, Panama, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@swisslayer.com e info@swisslayer.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Wetzikon, Svizzera;

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Direzione servizi digitali

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Nicola Viceconti, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/13855**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro 25 gennaio 2024**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore